#### D.R. 715 - 2005

#### IL RETTORE

VISTA La Legge 9 maggio 1989, n. 168;

**VISTO** l'Art. 27 "Funzioni dirigenziali" dello Statuto dell'Università degli Studi di L'Aquila approvato con D.R. 30 dicembre 1996, n° 196-0072;

**VISTO** l'art. 19 D.Lgs 30/03/2001 n. 165 "norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche apportate dall'art. 3 L. 15/07 2002 n. 145 "disposizioni per il riordino della dirigenza statale";

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Università, nelle sedute del 4.11.2004;

#### **DECRETA**

L'approvazione del seguente:

## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA

### Art. 1. Oggetto

1 Il presente Regolamento disciplina, agli effetti degli art. 19 e 27 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'affidamento degli incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione degli Uffici di livello dirigenziale dell'Università degli Studi di L'Aquila, individuati ai sensi dello Statuto.

### Art. 2. Soggetti interessati

- 1 Gli incarichi di funzioni dirigenziali, di cui al precedente art. 1, possono essere attribuiti dal Rettore, sentito il Direttore Amministrativo al personale dell'Università degli Studi di L'Aquila con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di dirigente, nonché a persone, non aventi tale qualifica, di particolare e comprovata competenza, capacità e qualificazione professionale.
- 2 Le posizioni organizzative e la scelta della modalità della loro copertura (dirigente di ruolo o non di ruolo), relative agli incarichi di cui al comma 1, sono preventivamente ed appositamente individuate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno risultare compatibili con le risorse finanziarie all'uopo stanziate in bilancio ed effettivamente disponibili.
- 3 Con apposito regolamento si disciplinerà la materia della valutazione e della responsabilità dei dirigenti.

# Art. 3 Attribuzione e definizione degli incarichi a personale con qualifica di dirigente dell'Università degli Studi di L'Aquila.

1 All'atto del conferimento dell'incarico al personale dell'Università degli Studi di L'Aquila con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di

dirigente, il Rettore definisce contrattualmente:

- a. la natura e l'oggetto dell'incarico;
- b. i programmi da realizzare, gli obiettivi da conseguire e le modalità di verifica;
- c. i tempi per la loro attuazione;
- d. le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione;
- e. la durata dell'incarico;
- f. le modalità di revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza per motivate ragioni organizzative e gestionali;
- g. il trattamento economico onnicomprensivo, con l'individuazione di una quota con funzione di retribuzione di risultato.
- 2 Il trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, è quello spettante in base al contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza delle Università al momento vigente.

# Art. 4 Attribuzione degli incarichi a persone non aventi qualifica di dirigenti dell'Università degli Studi di L'Aquila.

- 1 Gli incarichi di funzioni dirigenziali a persone di particolare e comprovata competenza, capacità e qualificazione professionale, non aventi qualifica di dirigente dell'Università degli Studi di L'Aquila, individuate ai sensi dei successivi articoli, sono conferiti dal Rettore, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite del 30% dei posti di ruolo di dirigente a tempo indeterminato in organico e comunque almeno di un'unità, tenuto conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili in bilancio.
- 2 Il contratto individuale per gli incarichi di cui sopra deve contenere gli stessi elementi di cui al precedente articolo 3 co. 1.
- 3 Per tali soggetti il trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, tiene conto, quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'Università al momento vigente, e prende altresì in considerazione le specifiche qualificazioni professionali, la temporaneità dell'incarico nonché le condizioni di mercato relative a particolari competenze professionali.

### Art. 5. Durata dell'incarico

Tutti gli incarichi attribuiti, con le eccezioni di cui alle norme finali e transitorie del presente regolamento, hanno durata non superiore a tre anni, e possono essere rinnovati.

### Art. 6. Requisiti professionali richiesti

Gli incarichi di cui al precedente articolo 4 sono attribuiti a persone la cui particolare competenza, capacità e qualificazione professionale dovrà essere comprovata anche alternativamente:

- a. dallo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati per almeno cinque anni;
- b. dall'acquisizione di particolari capacità professionali dimostrate dai risultati conseguiti in precedenti attività lavorative;
- c. dall'acquisizione di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria o da pubblicazioni scientifiche;
- d. dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

### Art. 7. Valutazione dei requisiti

I requisiti da valutare – tra loro diversamente combinati in relazione alle qualifiche rivestite dai soggetti interessati, ai titoli di studio e professionali posseduti dagli stessi e alla peculiarità dei singoli incarichi da conferire – per l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire gli incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del precedente art. 4, riguardano le competenze tecnico-professionali richieste per l'efficace svolgimento degli incarichi in relazione alla capacità:

a.di conseguire gli obiettivi assegnati:

b.di far fronte, pur in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro rispetto a quelli di pertinenza degli uffici o servizi precedentemente diretti;

c.di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro, nonché mediante la gestione degli istituti previsti dai vigenti contratti di lavoro;

d.di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;

e.di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la riqualificazione professionale del personale; f.di assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

g.di favorire l'integrazione tra diversi uffici e servizi e di sapersi adattare al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

### Art. 8. Ricerca e selezione dei candidati

1 Per la ricerca e la valutazione comparativa dei soggetti cui conferire incarichi di funzioni dirigenziali con contratti a tempo determinato di cui al precedente art. 4, il Rettore si avvale di una commissione di valutazione composta da tre o cinque esperti da individuare tra soggetti di qualificazione ed esperienze appropriate quali professori e ricercatori universitari, i dirigenti pubblici e privati, esperti di selezioni di personale per la copertura di posizioni dirigenziali. La commissione viene nominata con provvedimento motivato del Rettore dell'Università degli Studi di L'Aquila, che non ne fa parte.

2 La commissione provvederà alla ricerca ed alla individuazione dei candidati da valutare, garantendo, previa pubblicazione di un apposito avviso, a chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti, e ne faccia domanda, di essere valutato. Il procedimento, al quale verrà data adeguata pubblicità, sarà condotto con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, trasparenza e assicurino economicità e celerità di espletamento.

- 3 L'avviso pubblico dovrà indicare:
- a. il numero ed il profilo professionale degli incarichi da attribuire;
- b. il termine e le modalità di presentazione delle domande e del relativo curriculum;
- c. i requisiti previsti per l'accesso;
- d. l'eventuale previsione di un colloquio.
- 4 L'avviso è affisso, per tutta la durata utile, all'albo dell'Università degli Studi di L'Aquila, ed inserito nel sito internet della stessa. Un suo estratto è
- pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
- 5 La commissione esamina le domande regolarmente pervenute ai fini di determinare la loro ammissibilità. Procede, quindi, per i soli candidati ammessi,

all'esame comparativo dei curricula ovvero all'eventuale svolgimento del colloquio previsti dal predetto avviso, al fine di individuare i soggetti più idonei a rivestire gli incarichi dirigenziali da attribuire, esplicitando, tra i candidati selezionati, non più di tre nominativi per ciascun incarico da attribuire, in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, stilando, per ciascuno di essi, un sintetico profilo.

6 I lavori della commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 4.

7 Il Rettore attribuisce motivatamente i relativi incarichi di funzioni dirigenziali a persone comprese tra i canditati indicati dalla commissione.

### Art. 9. Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

L'Aquila, lì 04.03.2005

IL RETTORE (PROF. FERDINANDO DI ORIO)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI – L'AQUILA